

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il **Club Alpino Italiano - GR Lombardia, CAI Lombardia**, con sede legale in Milano, Via Duccio di Boninsegna n. 21/23; con sede operativa in Bergamo, Via Presolana n. 15, C.F. 95046800132, N. REA MI-2015234, rappresentato dal Presidente pro tempore Emilio Aldeghi, d'ora innanzi denominato "CAI Lombardia"

E:

Il **Servizio Glaciologico Lombardo ODV**, con sede in La Valletta Brianza (LC), Via Statale n. 43, Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Repertorio n. 37984 del 05-07-2022 della provincia di Lecco, C.F. 02224290961, rappresentato dal Presidente pro tempore Giovanni Prandi, di seguito denominato SGL

PREMESSO CHE:

Il CAI Lombardia è un'Associazione, ente non commerciale senza scopo di lucro, costituisce il raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano (GR), ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la valorizzazione e la difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna lombarda.

Il CAI ha sottoscritto convenzione con il Comitato Glaciologico Italiano, che nasce a Torino nel 1895 nell'ambito del Club Alpino Italiano per diventare istituzione scientifica autonoma nel 1914 allo scopo di promuovere e coordinare le ricerche italiane nel campo della glaciologia.

Il CAI ha altresì sottoscritto convenzioni ed accordi con Enti ed Istituti di ricerca, per promuovere ricerca e conoscenza delle montagne non solo italiane

Il SGL è un'Organizzazione di Volontariato scientifica nata nel 1992, non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si occupa del monitoraggio dei ghiacciai e dei fenomeni ad essi derivanti, anche dal punto di vista della sicurezza dei siti antropici. Contribuisce alla conoscenza ed all'approfondimento della materia specifica, alla divulgazione dei dati scientifici raccolti, all'aggiornamento e formazione degli operatori glaciologici e si pone come soggetto altamente qualificato, ben radicato sul territorio e provvisto di un'elevata capacità di coinvolgimento e motivazione presso le nuove generazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di Collaborazione Scientifica.

Art. 2 – Finalità e oggetto della collaborazione

La presente Convenzione regola la collaborazione tra CAI Lombardia e SGL finalizzata alla conoscenza e allo studio della montagna, alla valorizzazione e la difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale con attenzione verso la crisi climatica e la riduzione dei ghiacciai, al monitoraggio dei ghiacciai; al fine di ottimizzare le risorse e migliorare l'efficacia delle loro rispettive attività.

Art. 3 - Obblighi delle parti

Il SGL si impegna a:

- 1) fornire al CAI Lombardia una sintesi dei risultati della campagna glaciologica annuale per la pubblicazione sul periodico del CAI regionale;
- 2) realizzare e mantenere secondo gli standard del Club Alpino Italiano i percorsi glaciologici, la cui finalità è quella di mostrare e fare conoscere le fasi di avanzamento e regresso dei ghiacciai e gli effetti del cambiamento climatico;
- 3) organizzare in collaborazione con il CAI Lombardia apposite iniziative (incontri, corsi, convegni, mostre, fiere) per la divulgazione delle tematiche glaciologiche e delle trasformazioni geomorfologiche dell'ambiente montano anche ai fini di una frequentazione sempre più responsabile dell'ambiente montano;
- 4) comunicare e promuovere attraverso le piattaforme social-media e sul sito web del SGL le attività comuni in corso, concordate e approvate da entrambi le parti;

Il CAI Lombardia, alla luce delle considerazioni sopra esposte, a fronte dell'attività istituzionale svolta si impegna a:

- 1) valutare le iniziative e i progetti proposti nell'ambito della presente Convenzione, la cui realizzazione sarà effettuata attraverso la sottoscrizione di appositi accordi attuativi all'interno dei quali saranno disciplinate le forme di finanziamento e contribuzione da reperire anche attraverso specifici bandi;
- 2) comunicare e promuovere attraverso le piattaforme social-media, il sito Web le riviste del quale il GR è editore" le attività comuni in corso, concordate e approvate da entrambi le parti.

Art. 4 – Risorse economiche

Le forme di finanziamento e contribuzione per i progetti approvati saranno regolamentate attraverso la sottoscrizione di appositi accordi attuativi.

Art. 5 – Durata

La presente Convenzione ha la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di stipula, e non è rinnovabile tacitamente.

Art. 6 – Modifiche

Modifiche e/o integrazioni della presente Convenzione proposte per iscritto dalle parti, avranno validità se sottoscritte dalle Parti.

Art. 7 – Recesso e risoluzione del rapporto

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti o inadempienza grave a carico di una delle Parti, la presente Convenzione potrà essere risolta di comune accordo senza alcun onere a carico della parte adempiente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute. Inoltre, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione via PEC con un preavviso di 3 mesi.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

CAI Lombardia e SGL si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna parte e riferiti alla stessa, ai soci e alle persone fisiche che collaborano, siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR"), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice Privacy), e delle successive modifiche ed

integrazioni, esclusivamente per finalità connesse e funzionali alla esecuzione del presente accordo che costituisce, nel rispetto delle disposizioni e leggi vigenti, base giuridica del trattamento.

Le parti adottano le misure di sicurezza previste dal GDPR in relazione alla necessità di conservazione dei dati acquisiti anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, nonché in relazione all'espletamento di eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, come previsti dalla normativa.

Le Parti, in qualità di Titolare dei dati che verranno trattati, nominano la controparte, che sin d'ora accetta, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Convenzione.

Art. 9 – Controversie e Foro competente

Qualora insorgano controversie derivanti dalla presente Convenzione, le parti convengono di intraprendere una mediazione amichevole presso il Collegio dei Probiviri Lombardo del CAI Lombardia, eleggendo comunque il Foro di Milano quale tribunale competente qualora dovesse fallire ogni tentativo di composizione bonaria.

Art. 10 - Registrazione e spese della Convenzione

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente in unica copia, verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Gli oneri economici derivanti dalla registrazione saranno a carico di chi la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, febbraio 2025

Club Alpino Italiano Regione Lombardia
Il Presidente Regionale
EMILIO ALDEGHI

Servizio Glaciologico Lombardo ODV
Il Presidente
GIOVANNI PRANDI